



CITTÁ DI ANGUILLARA SABAZIA
PROVINCIA DI ROMA

Regolamento per lo svolgimento e la promozione di òmercatiniö
riservati allòartigianato, allòusato e alle opere dellòingegno

Approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 19/05/20005
Rettificato con deliberazione di C.C. n. 44 del 23/11/2006

Riferimenti normativi: L.R. 2 aprile 1991, n. 14
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 Titolo X
L.R. 18 novembre 1999, n. 33 Titolo III
D.C.R. 6 novembre 2002, n. 131 Allegato A

INDICE

Articolo 1 ó Finalità

Articolo 2 ó Tipologia dei prodotti

Articolo 3 ó Enti organizzatori

Articolo 4 ó Individuazione aree

Articolo 5 ó Svolgimento delle manifestazioni

Articolo 6 ó Modalità di presentazione delle domande

Articolo 7 ó Modalità per la concessione dell'autorizzazione

Articolo 8 ó Vigilanza

Articolo 9 ó Sanzioni

ARTICOLO 1- FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento e la promozione di mercatini al fine di promuovere e valorizzare il Centro Storico ed di altri insediamenti urbani di interesse aggregativo riproponendoli alla cittadinanza e al turista attraverso l'introduzione di una funzione attrattiva e stimolante.

ARTICOLO 2 - TIPOLOGIA DEI PRODOTTI

Settori merceologici interessati:

- Antiquariato, antiquariato minore e da collezione, antiquariato d'epoca
- Arte, antica, moderna, contemporanea e sacra
- Artigianato e oggettistica
- Editoria, stampa, grafica e fumetteria
- Filatelia e numismatica
- Hobbies e collezionismo
- Prodotti locali

ARTICOLO 3 - ENTI ORGANIZZATORI

Le manifestazioni possono essere promosse dall'ente comunale, da enti pubblici, da associazioni senza scopo di lucro e persone giuridiche, che abbiano tra le finalità statutarie l'organizzazione di manifestazioni volte al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1.

ARTICOLO 4 - INDIVIDUAZIONE AREE

Lo svolgimento dell'attività potrà essere tenuta su aree pubbliche o private.

Nel primo caso l'uso dell'area dovrà essere assoggettata alle norme in materia di concessione di occupazione di suolo pubblico.

Le aree pubbliche destinate all'attività saranno individuate con apposito atto esecutivo della Giunta Comunale.

L'atto esecutivo di cui sopra, potrà autorizzare le iniziative anche su aree di proprietà privata o comunque di altro soggetto non pubblico, a condizione che il proprietario dell'area stessa o chi ne abbia comunque titolo, presenti apposita domanda all'Amministrazione Comunale corredata da progetto di utilizzazione.

Non sono considerati mercatini e pertanto non soggetti alla disciplina del presente regolamento, quelli che, in occasione e ricorrenze religiose, si svolgono alle porte delle chiese o in spazi parrocchiali e sono effettuati da associazioni o gruppi di volontariato.

ARTICOLO 5 - SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI

La programmazione delle attività seguirà un calendario predisposto dalla Giunta Comunale.

L'ente organizzatore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni e norme in materia di:

- Pubblica sicurezza,
- Igiene e Sanità;
- Impianti elettrici ed illuminazione;
- Concessione ed occupazione di suolo pubblico;

L'ente organizzatore dovrà riconsegnare l'area pubblica nelle condizioni igieniche normali, sgombra di detriti o altro materiale.

Il mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo costituisce causa di revoca dell'autorizzazione.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di autorizzazione, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente organizzatore devono pervenire al Comune Ufficio Attività Produttive, entro e non oltre la data del 31 maggio dell'anno interessato.

Le domande presentate dalle associazioni, dovranno contenere

- la denominazione sociale
- copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto aggiornato
- scheda di attribuzione del codice fiscale o partita IVA
- recapito telefonico
- elenco dei settori merceologici interessati
- la dichiarazione delle dimensioni previste dell'area in cui si svolgerà la manifestazione
- la relazione particolareggiata sulle finalità che si intende perseguire

ARTICOLO 7 - MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

La Giunta Municipale con apposita deliberazione da adottarsi, individuerà quei programmi e progetti che si terranno in più stretta coerenza con le finalità espresse dall'art. 1.

Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa è subordinata al pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche nella misura prevista per l'anno di riferimento, tenuto conto di tutte le agevolazioni applicabili ai sensi del Decreto Legislativo n. 507 e D. Lgs n. 566/93.

ARTICOLO 8 - VIGILANZA

Il Comune vigila sul regolare svolgimento della manifestazione e a tal fine può richiedere la consegna di documenti ritenuti utili e disporre ispezioni nell'area della manifestazione.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

All'ente organizzatore che abbia incluso espositori che non siano nelle condizioni indicate nel precedente articolo 2, verrà applicata una sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 1.000,00.

In caso di inadempienze delle norme contenute nel presente regolamento e della mancata osservanza di altre eventuali deliberazioni, determinazioni e ordinanze del Comune in materia, la Giunta Comunale ha facoltà di sospendere e, in casi gravi, revocare l'autorizzazione concessa.